

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(Nn. 736, 781 e 1372-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE MONNI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, per una più equa ripartizione tra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari della percentuale sui crediti recuperati dall'erario e dei diritti e delle trasferite degli atti a debito (736)

d'iniziativa del senatore JODICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1959

Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari (781)

d'iniziativa del senatore ARCUDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1959

E

Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari (1372)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1961

Comunicata alla Presidenza il 16 novembre 1961

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 736 del senatore Jodice che propone modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, appare ormai superato nel tempo.

Con esso si ravvisa la necessità di modificare alcuni articoli della legge sopra citata che costituisce il vecchio ordinamento degli ufficiali giudiziari e loro aiutanti. Se nonchè tale legge non è più operante perchè, a decorrere dal 1° marzo 1960, è entrato in vigore il nuovo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229. In questa nuova legge gli articoli 122, 154 e 167 regolano la materia che, nella legge n. 1128, era regolata dagli articoli 108, 141 e 156 che il senatore Jodice proponeva di modificare.

Se la nuova legge non ha apportato alla materia sostanziale modifica ciò pure dimostra che le proposte del senatore Jodice non hanno trovato giustificazione.

Per vero, nella suddivisione dei compensi, anche se provenienti da percentuali di riscossioni fatte dall'Erario a titoli diversi, si deve pur tenere conto del diverso livello delle due categorie e di quella gradualità di posizioni e di diritti che vieta di mettere sullo stesso piano il titolare di un ufficio e il suo o i suoi aiutanti. Devesi altresì tenere presente che tali percentuali, almeno in gran parte, costituiscono compenso di attività peculiare degli ufficiali giudiziari e non degli aiutanti che, secondo le proposte del senatore Jodice, verrebbero a lucrare compensi maggiori di quelli degli ufficiali giudiziari.

Per tali motivi il disegno di legge del senatore Jodice non appare meritevole di approvazione.

* * *

Nè migliore sorte appare che meriti il disegno di legge n. 781 del senatore Arcudi. Propone anch'esso modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128. Come già si è detto questa legge è superata dal successivo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, al quale sono anteriori sia il dise-

gno di legge Jodice, di cui si è detto, sia il disegno di legge Arcudi. Neanche le proposte del senatore Arcudi appaiono opportune ed attuabili.

Il servizio è unico, anche se racchiude compiti e rami di attività diversi ed è articolato in una scala di valori diversi fra coloro che vi sono addetti.

La divisata separazione creerebbe duplicazione di organi di controllo e di organizzazione gerarchica. Crescerebbero, senza vantaggio, gli uffici e il loro lavoro interno. Allo stato attuale gli aiutanti hanno piena garanzia di un trattamento economico pari in ogni caso a quello di pari gruppo e grado delle altre categorie statali e possono, se occorre, tutelarsi ricorrendo sia all'ufficiale giudiziario dirigente, sia al magistrato capo dell'ufficio giudiziario in cui prestano servizio.

Anche il disegno di legge Arcudi si ritiene debba essere respinto.

* * *

Ulteriori motivi per negare approvazione ai due disegni di legge Jodice e Arcudi si ricavano dall'esame — che è stato dalla presidenza della Commissione, opportunamente collegato — del disegno di legge n. 1372 del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro che ha per oggetto la « modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari ».

Questo disegno di legge è frutto di lunghi studi, di maturate esperienze e osservazioni.

La relazione che lo accompagna è così diffusa e precisa che appare fuor d'opera aggiungervi chiose e commento. Ad essa io faccio riferimento nella certezza che i diligentissimi colleghi l'abbiano esaminata e vagliata.

Nello stendere il disegno di legge e nell'articolarlo il Ministro e gli uffici da esso dipendenti hanno, come emerge dal testo, tenuto conto delle esigenze del servizio e della sua importanza (per il che si provvede ad un congruo aumento degli organici); della maggiore spesa e della sua copertura che appaiono opportunamente esco-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gitate; della modifica dell'ordinamento vigente in relazione all'obbligo che si intende imporre agli ufficiali giudiziari di respingere le richieste di atti da farsi a mezzo del servizio postale quando richiedente non è una pubblica Amministrazione.

Altre modifiche notevoli e particolari completano il chiaro quadro del nuovo efficiente

ordinamento che si appalesa in tutto meritevole di approvazione.

Si precisa che questi disegni di legge, già assegnati alla Commissione in sede legislativa, sono stati trasmessi all'Assemblea a richiesta dei senatori dell'opposizione.

MONNI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE N. 1372

Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 7 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« L'esame ha luogo in Roma, davanti ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro e composta:

- 1) dal Direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali, che la presiede;
- 2) dal Direttore capo dell'Ufficio del personale degli ufficiali giudiziari;
- 3) dal Direttore capo dell'Ufficio dei servizi degli ufficiali giudiziari;
- 4) da un magistrato di Appello addetto al Ministero con funzioni ispettive;
- 5) da un ufficiale giudiziario che abbia compiuto almeno quindici anni di servizio ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 101 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« Il numero complessivo degli ufficiali giudiziari è di 1.550; essi sono addetti all'Ufficio unico costituito nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario rispettivamente presso la Corte di appello o presso il Tribunale ovvero, nelle altre sedi, alla Pretura ».

Art. 3.

L'articolo 104 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

Art. 104. — « L'ufficiale giudiziario non può ricevere richieste di atti fuori dell'ufficio.

Le richieste debbono essere fatte dalla parte, personalmente o a mezzo di procuratore, all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, al dirigente o all'ufficiale giudiziario preposto al competente ramo di servizio, durante l'orario di ufficio.

L'ufficiale giudiziario può ricevere le richieste pervenute a mezzo posta, qualora le medesime provengano da un ufficio postale di un Comune diverso da quello in cui egli risiede e siano accompagnate dal deposito previsto dall'articolo 141.

Il Presidente della Corte, su proposta del capo dell'Ufficio, disciplina con decreto all'inizio di ogni anno l'orario di accettazione delle richieste in relazione alle esigenze di servizio.

La richiesta pervenuta per posta fuori dell'orario di ufficio sarà considerata a tutti gli effetti come se fosse pervenuta entro il successivo orario utile. La parte che si avvale del servizio postale assume a proprio carico il rischio della tardiva o mancata consegna del plico, nonchè quello della eventuale dispersione dei documenti e della somma di denaro inviata per il deposito.

L'ufficiale giudiziario provvede a iscrivere la richiesta di cui al precedente comma nell'apposito cronologico e nel registro di cui al n. 5 dell'articolo 116 e il deposito nel registro di cui al n. 6 dello stesso articolo.

L'aiutante ufficiale giudiziario può ricevere le richieste soltanto se l'ufficio sia privo dell'ufficiale giudiziario ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 116 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto ministeriale:

- 1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile ed amministrativa;
- 2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;

4) registro cronologico per i protesti cambiari;

5) registro delle richieste che pervengono a mezzo del servizio postale;

6) registro per i depositi di somme ».

Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 120 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dai seguenti commi:

« Le ispezioni ai servizi degli ufficiali giudiziari, anche quando si tratti di uffici unici, sono eseguite da magistrati ispettori, che vi procedono da soli o con l'assistenza, autorizzata dall'Ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario, al quale compete, nei casi previsti dalla legge, l'indennità di missione determinata ai sensi dell'articolo 82, ultimo comma.

Alle stesse ispezioni negli uffici di pretura possono procedere da soli anche i cancellieri ispettori ».

È abrogata la legge 24 dicembre 1959, n. 1187.

Art. 6.

L'articolo 123 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

Art. 123. — « Costituiscono proventi degli ufficiali giudiziari:

- 1) il diritto di cronologico;
- 2) il diritto di copia;
- 3) il diritto fisso postale;
- 4) il diritto di chiamata di causa;
- 5) il diritto di notificazione;
- 6) il diritto di redazione di verbale;
- 7) il diritto di protesto cambiario;
- 8) il diritto di vacanza;
- 9) il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere;
- 10) il diritto di carteggio ».

Art. 7.

L'articolo 124 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

Art. 124. — « Per l'iscrizione di ogni atto in uno dei registri di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 116 è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico nella misura di lire 20 ».

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 125 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« Per le copie di cui all'articolo 111, nonché per le copie delle comunicazioni di cui all'articolo 136 del Codice di procedura civile, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella misura di lire 20 per ogni pagina ».

Art. 9.

Gli articoli 126, 127, 128 e 129 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 126. — « Quando la notificazione degli atti è compiuta per mezzo del servizio postale all'ufficiale giudiziario è dovuto, oltre al rimborso della relativa spesa, il diritto fisso postale di lire 40 ».

Art. 127. — « Per ogni causa è dovuto una sola volta il diritto di chiamata nella misura di lire 120 ».

Art. 128. — « Per la notificazione di ogni copia di atto è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di notificazione nella misura di lire 80 ».

Art. 129. — « Per ogni atto che importi la redazione di un processo verbale, escluso il caso previsto dall'articolo 130, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto nella misura seguente:

- a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire 50.000, lire 160;

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire 100.000, lire 200;

c) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire un milione, lire 500;

d) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a lire un milione o di valore indeterminabile, lire 800 ».

Art. 10.

Il primo comma dell'articolo 130 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« Per ogni atto di protesto cambiario è dovuto il diritto di protesto nella misura seguente:

a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire 20.000, lire 40;

b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore superiore a lire 20.000, lire 80 ».

Art. 11.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 131 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti commi:

« Per gli atti per i quali è prevista la redazione del processo verbale, eseguiti in tutto o in parte nei giorni feriali dopo le ore 14 e prima delle ore di inizio delle notificazioni indicate nell'articolo 147 del Codice di procedura civile, ovvero nei giorni festivi, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di vacanza per il periodo di tempo effettivamente impiegato.

Ogni vacanza ha la durata di due ore e comporta il diritto di lire 40 ».

Art. 12.

Dopo l'articolo 132 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è inserito il seguente:

Art. 132-bis. — « Quando la richiesta pervenga a mezzo del servizio postale, all'uffi-

ziale giudiziario spetta, oltre al rimborso delle spese relative a tutta la corrispondenza che si rende necessaria per l'espletamento della richiesta e per dare notizia alla parte interessata dell'esito di essa, il diritto di carteggio nella misura di lire 100. Tale diritto non è dovuto quando la richiesta provenga da una pubblica Amministrazione ».

Art. 13.

L'articolo 133 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

Art. 133. — « Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed è stabilita nella misura di lire 80 per i primi otto chilometri e di lire 20 per ogni chilometro successivo.

L'indennità non è dovuta per la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale ».

Art. 14.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 136 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti commi:

« Per tutti gli atti che, per espressa disposizione di legge e per volontà delle parti debbono essere eseguiti nello stesso giorno della richiesta o in quello successivo, i diritti e l'indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, esclusa la indennità di trasferta eventualmente dovuta per il deposito dei verbali di pignoramento nella cancelleria del giudice della esecuzione, sono aumentati della metà.

La richiesta di urgenza deve essere scritta e firmata dalla parte richiedente con l'indicazione della data. Essa deve essere fatta sull'atto originale che si restituisce alla parte o sulla matrice del registro per i depositi di somme o separatamente, in carta libera, per gli atti che importino la redazione di processo verbale, ma in tal caso deve risul-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tare dal contesto dell'atto e la richiesta deve essere allegata al verbale ».

Art. 15.

Il primo ed il terzo comma dell'articolo 138 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti:

« Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili e penali, nelle note delle spese da recuperare e nelle distinte di versamento che trasmettono agli uffici del registro indicano distintamente il diritto fisso postale, gli altri diritti e la indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari, nonché il diritto fisso postale, gli altri diritti e le indennità di trasferta spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari.

L'Ufficio del Registro, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 154, versa alla fine di ogni mese le somme recuperate, che dai campioni civili, penali ed amministrativi risultano di spettanza dello ufficiale giudiziario e dell'aiutante, direttamente all'ufficiale giudiziario, o dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente. Nell'eseguire il versamento l'Ufficio del Registro deve indicare il numero del campione, la parte debitrice, le singole trattenute operate e deve distinguere, tanto per le somme di spettanza dell'ufficiale giudiziario quanto per quelle di spettanza dell'aiutante, la parte che si riferisce alle indennità di trasferta e quella che si riferisce ai diritti fissi postali ».

È soppresso il secondo comma dell'articolo 138.

Art. 16.

L'articolo 146 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

Art. 146. — « Le somme riscosse per diritti, indennità di trasferta e percentuale sono amministrate dall'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale ne è l'unico responsabile. In caso di mancanza o d'impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario.

L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per le spese d'ufficio il dieci per cento delle somme di cui al comma precedente. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo.

Qualora l'importo delle somme di cui ai precedenti commi sia di notevole entità, il capo dell'ufficio giudiziario può disporre il deposito in conto corrente postale o bancario ».

Art. 17.

Il primo comma dell'articolo 147 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dai seguenti:

« Gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio, esclusi quelli assegnati in soprannumero ai sensi dell'articolo 20, terzo comma, debbono ripartire tra loro in quote uguali i diritti, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'articolo 146, nella misura dovuta sui diritti medesimi, poi le somme spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 167 e, successivamente, l'importo del trattamento economico da corrispondere al detto personale in soprannumero.

Tutti gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali la percentuale di cui all'articolo 122, n. 2, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'articolo 146 nella misura dovuta sulla percentuale medesima e, successivamente, la terza parte spettante agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 167, primo comma, n. 2 ».

Sono soppressi il quarto e quinto comma dell'articolo 147.

Art. 18.

Dopo l'articolo 147 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è inserito il seguente:

Art. 147-bis. — « L'indennità di trasferta, al netto delle detrazioni previste dall'ar-

articolo 146, secondo comma, e dall'articolo 154, primo e secondo comma, è ripartita per due quinti tra gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio, esclusi coloro che non prestino servizio perchè sospesi o in aspettativa. Gli altri tre quinti restano attribuiti all'ufficiale giudiziario che ha compiuto l'atto.

La misura delle singole quote può essere diversa purchè ciò sia stato deliberato nel dicembre dell'anno precedente, ad unanimità, dagli ufficiali giudiziari con apposito verbale da depositarsi in cancelleria.

L'indennità di trasferta attribuita direttamente all'ufficiale giudiziario che l'esegue e quella ripartita a norma dei commi precedenti non sono computabili nel trattamento minimo garantito ai fini della liquidazione della indennità integrativa, nè sono computabili nell'ammontare mensile dei proventi ai fini del versamento all'Erario previsto dall'articolo 155 ».

Art. 19.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 148 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti commi:

« All'ufficiale giudiziario che, con la percezione dei diritti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 123, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale sui diritti medesimi, non venga a conseguire lo importo dello stipendio iniziale spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di vice segretario, compete a carico dell'Erario una indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo può essere progressivamente elevato all'ammontare degli stipendi iniziali spettanti agli impiegati civili dello Stato aventi qualifiche di segretario aggiunto e di segretario, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il corrispondente periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche.

Gli importi di cui al precedente comma sono suscettibili di aumenti periodici costanti, nei limiti, con le norme e alle condizioni

stabilite per gli impiegati civili dello Stato; detti aumenti sono concessi con decreto del Presidente della Corte di appello, sentita la Commissione di vigilanza e di disciplina ».

Art. 20.

Il primo, il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 149 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti:

« L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, nei primi venti giorni di ogni mese presenta al capo dell'ufficio lo stato relativo ai diritti computabili ai fini dell'articolo 148, percepiti nel mese precedente, e, nel caso di cui all'articolo 147, il verbale di riparto, richiedendo la liquidazione delle indennità integrative, se dovute.

Il capo dell'ufficio, controllata l'esatta corrispondenza dei dati segnati nello stato con quelli risultanti dai registri ed accertata la regolare tenuta dei medesimi, appone sui registri, immediatamente dopo l'ultima annotazione del mese precedente, la firma, il sigillo dell'ufficio, nonchè il visto di conformità sullo stato. Entro cinque giorni dalla presentazione dello stato e dell'eventuale verbale di riparto, di cui al primo comma, il capo dell'ufficio procede, in base ai dati accertati ed alle risultanze dello stato matricolare, alla liquidazione della indennità integrativa eventualmente dovuta a ciascuno, tenuto conto delle eccedenze verificatesi nei mesi precedenti e ordina il pagamento della suddetta indennità. Copia dell'ordinativo di pagamento deve essere conservata in cancelleria.

I dati risultanti dallo stato sono, a cura del cancelliere trascritti in un registro riassuntivo dei proventi degli ufficiali giudiziari, conforme al modello prescritto dal Ministero ».

Art. 21.

Il primo comma dell'articolo 150 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale giudiziario, qualora presti contemporaneo servizio in più uffici, presenta ai

capi di ufficio gli stati relativi ai diritti percepiti in ciascuna sede e, nel caso di cui all'articolo 147, i verbali di riparto. Ai fini dell'indennità integrativa, si tiene conto soltanto dello stato e dell'eventuale verbale di riparto dai quali l'importo dei diritti risulti maggiore ».

Art. 22.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229.

Art. 23.

Il testo dell'articolo 155 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

Art. 155. — « Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio annuo, al secondo aumento periodico, spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di segretario principale, l'ufficiale giudiziario deve versare allo Erario il cinquanta per cento della parte dei diritti che ecceda detto importo; la percentuale della tassa da versare è elevata al settanta per cento per la parte dei diritti che ecceda l'importo dello stipendio annuo all'ottavo aumento periodico spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di segretario capo ».

Art. 24.

Dopo l'articolo 155 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è inserito il seguente:

Art. 155-bis. — « Il capo dell'ufficio, sulla base dei dati risultanti dallo stato relativo ai diritti di cui all'articolo 149, determina la somma dovuta all'Erario sulla parte dei diritti eccedenti i limiti di cui all'articolo

155, tenuto conto dei diritti computati e delle tasse versate nei mesi precedenti e ne indica l'importo sullo stato suddetto.

L'importo della tassa dovuta deve essere versato a cura dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell'ufficiale giudiziario dirigente, entro il mese successivo a quello cui si riferisce, all'Ufficio del Registro, al quale deve essere trasmesso un esemplare dello stato dei proventi. Detto importo o gli estremi del versamento debbono essere annotati nel registro di cui al terzo comma dell'articolo 149 ».

Art. 25.

Il secondo comma dell'articolo 156 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dal seguente:

« L'Ufficio del Registro, dopo gli opportuni accertamenti sulla esattezza delle annotazioni fatte e sulla regolarità dei versamenti eseguiti nell'anno, liquida la somma spettante all'Erario in base agli articoli precedenti ».

Art. 26.

Il primo comma dell'articolo 158 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dal seguente:

« Quando l'ufficiale giudiziario presti contemporaneo servizio in più uffici, per stabilire l'ammontare della tassa dovuta all'Erario ai sensi dell'articolo 155, si calcolano cumulativamente tutti i diritti percepiti in ciascun ufficio ».

Art. 27.

Il primo comma dell'articolo 161 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dal seguente:

« Il numero complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari è di 1.600. La pianta organica per ogni ufficio è stabilita con decreto motivato del Ministro ».

Art. 28.

Il secondo comma dell'articolo 167 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dal seguente:

« L'importo dei diritti e delle indennità recuperati spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui al comma precedente spetta all'aiutante ufficiale giudiziario che abbia prestato effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre cui si riferisce la percentuale stessa ».

Art. 29.

Il primo comma dell'articolo 168 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dal seguente:

« Gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali i diritti, nonchè la parte di percentuale sui crediti recuperati dall'Era-rio loro spettante, al netto delle spese di ufficio dovute nella misura del dieci per cento e detratte ai sensi dell'articolo 146 ».

Dopo il terzo comma dell'articolo 168 è aggiunto il seguente comma:

« Per l'attribuzione e la ripartizione dell'indennità di trasferta, al netto delle spese di ufficio dovute nella misura del dieci per cento e detratte ai sensi dell'articolo 146, si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni dell'articolo 147-bis, escludendo dalla ripartizione il personale femminile ».

Art. 30.

Gli articoli 169 e 171 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 169. — « All'aiutante ufficiale giudiziario che con i diritti percepiti, escluso il

diritto fisso postale, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale sui diritti computabili, non venga a conseguire l'importo dello stipendio iniziale spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di applicato aggiunto, compete a carico dello Erario una indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo può essere progressivamente elevato fino all'ammontare degli stipendi iniziali spettanti agli impiegati civili dello Stato aventi qualifiche di applicato e di archivista, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche.

Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui al secondo ed al terzo comma dell'articolo 148.

Per la liquidazione dell'indennità integrativa l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, lo ufficiale giudiziario dirigente esegue le prescrizioni di cui al primo comma dell'articolo 149 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso articolo 149 e negli articoli da 150 a 152 ».

Art. 171. — « Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'articolo 154.

Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio annuo, al secondo aumento periodico, spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di archivista capo, l'aiutante ufficiale giudiziario deve versare all'Era-rio il cinquanta per cento della parte dei diritti che ecceda detto importo; la percentuale della tassa da versare è elevata al settanta per cento per la parte dei diritti che ecceda lo importo dello stipendio annuo al secondo aumento periodico spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di segretario principale.

Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni contenute negli articoli 155-bis, 156, 157, 158 e 159 ».

Art. 31.

È abrogato l'articolo 174 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229.

Art. 32.

Tra il quarto ed il quinto comma dell'articolo 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è inserito il seguente:

« La somma fissa che i richiedenti sono tenuti a corrispondere per ogni originale di atto a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 380, è stabilito in lire cinquanta; detta somma non è dovuta per l'atto di protesto cambiario ».

Il quinto comma dell'articolo 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dal seguente:

« In relazione a particolari esigenze di servizio, è in facoltà del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del 10 per cento e della somma fissa di cui al comma precedente sia effettuato in modo virtuale ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33.

Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono partecipare ai concorsi per ufficiale o aiutante ufficiale giudiziario, tutti coloro i quali, essendo in possesso degli altri requisiti ri-

chiesti dalla presente legge e non avendo superato il 45° anno di età, prestino servizio presso gli uffici degli ufficiali giudiziari. Vi possono anche partecipare, fino al suddetto limite di età di anni 45 e col possesso dei titoli prescritti, i messi di conciliazione che esercitino o abbiano esercitato le funzioni di ufficiale giudiziario o di aiutante ufficiale giudiziario.

In favore di tutti i suddetti concorrenti la votazione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 160 è aumentata di un voto per ogni anno di servizio con un massimo di cinque voti. Agli effetti del computo l'anno iniziato si considera per intero.

L'aumento del punteggio è deliberato dalla Commissione a favore di ciascun candidato che risulti avervi diritto subito dopo l'attribuzione del voto per la prova orale.

Art. 34.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 130.000.000 annue si provvederà con l'aumento della somma fissa prevista dal precedente articolo 32.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 35.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 36.

Il Governo è autorizzato a coordinare in un testo unico le norme di cui al decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, con quelle di cui alla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 736

Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, per una più equa ripartizione tra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari della percentuale sui crediti recuperati dall'erario e dei diritti e delle trasferte degli atti a debito

Art. 1.

Il testo dell'ultimo comma dell'articolo 108 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« La percentuale del 15 per cento di cui al precedente comma è suddivisa in tante quote quanti sono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti all'ufficio ».

Art. 2.

Il testo dell'ultimo comma dell'articolo 141 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Sulla percentuale spettante agli ufficiali giudiziari a norma del precedente articolo 108, n. 2, al netto delle quote spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari, è dovuta una tassa del dieci per cento a favore dello Stato, che viene trattenuta dal procuratore del registro all'atto del pagamento della percentuale medesima ».

Art. 3.

Il testo del primo comma, n. 2, dell'articolo 156 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« 2) con la quota parte della percentuale sui crediti recuperati dall'erario, al netto della tassa di cui all'articolo 141, sui campioni civili, penali ed amministrativi, spettante agli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio ove gli aiutanti prestano servizio: detta quota è a carico degli ufficiali giudiziari ».

Art. 4.

Il testo del secondo comma dell'articolo 156 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« È dovuta agli aiutanti ufficiali giudiziari che prestano effettivo servizio nell'ufficio al momento in cui il procuratore del registro invia le somme recuperate spettanti agli ufficiali giudiziari, la quota parte delle somme medesime, nella misura stabilita nel comma secondo del precedente articolo 108 ».

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge, la quale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE N. 781

Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari

Art. 1.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 87 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sono aggiunti i seguenti commi:

« Negli uffici dove prestano servizio uno o più aiutanti ufficiali giudiziari sono mandate ad essi l'assistenza alle udienze e la notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa. Gli aiutanti rispondono della regolarità della consegna delle copie dell'atto e della relazione di notificazione.

« Nei casi di esecuzione forzata contemporaneamente alla notifica del precetto, di cui all'articolo 482 del codice di procedura civile, la notificazione è demandata alla competenza esclusiva dell'ufficiale giudiziario ».

Art. 2.

Il testo del primo comma dell'articolo 154 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Gli aiutanti ufficiali giudiziari possono essere adibiti anche ai lavori interni di ufficio ».

Art. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge, la quale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Art. 29.

Il primo comma dell'articolo 168 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dal seguente:

« Gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali i diritti, nonchè la parte di percentuale sui crediti recuperati dall'Erario loro spettante, al netto delle spese di ufficio dovute nella misura del dieci per cento e detratte ai sensi dell'articolo 147 ».

Art. 30.

Gli articoli 169 e 171 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 169. — « All'aiutante ufficiale giudiziario che con i diritti percepiti, escluso il diritto fisso postale, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale sui diritti computabili, non venga a conseguire l'importo dello stipendio iniziale spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di applicato aggiunto, compete a carico dello Erario una indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo può essere progressivamente elevato fino all'ammontare degli stipendi iniziali spettanti agli impiegati civili dello Stato aventi qualifiche di applicato e di archivista, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche.

Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui al secondo ed al terzo comma dell'articolo 148.

Per la liquidazione dell'indennità integrativa l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esegue le prescri-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 29.

Identico.

Art. 30.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

zioni di cui al primo comma dell'articolo 149 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso articolo 149 e negli articoli da 150 a 152 ».

Art. 171. — « Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'articolo 154.

Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio annuo, al secondo aumento periodico, spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di archivista capo, l'aiutante ufficiale giudiziario deve versare all'Erario il cinquanta per cento della parte dei diritti che ecceda detto importo; la percentuale della tassa da versare è elevata al settanta per cento per la parte dei diritti che ecceda l'importo dello stipendio annuo al secondo aumento periodico spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di segretario principale.

Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni contenute negli articoli 155-bis, 156, 157, 158 e 159 ».

Art. 31.

È abrogato l'articolo 174 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229.

Art. 32.

Tra il quarto ed il quinto comma dell'articolo 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è inserito il seguente:

« La somma fissa che i richiedenti sono tenuti a corrispondere per ogni originale di atto a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 31.

Identico.

Art. 32.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

maggio 1947, n. 380, è stabilita in lire cinquanta; detta somma non è dovuta per l'atto di protesto cambiario ».

Il quinto comma dell'articolo 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dal seguente:

« In relazione a particolari esigenze di servizio, è in facoltà del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del 10 per cento e della somma fissa di cui al comma precedente sia effettuato in modo virtuale ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33.

Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono partecipare ai concorsi per ufficiale o aiutante ufficiale giudiziario, tutti coloro i quali, essendo in possesso degli altri requisiti richiesti dal decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e non avendo superato il 45° anno di età, prestino servizio presso gli uffici degli ufficiali giudiziari. Vi possono anche partecipare, fino al suddetto limite di età di anni 45 e col possesso dei titoli prescritti, i messi di conciliazione che esercitino o abbiano esercitato le funzioni di ufficiale giudiziario o di aiutante ufficiale giudiziario.

In favore di tutti i suddetti concorrenti la votazione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 160 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è aumentata di un voto per ogni anno di servizio con un massimo di cinque voti. Agli effetti del computo l'anno iniziato si considera per intero.

L'aumento del punteggio è deliberato dalla Commissione a favore di ciascun candidato che risulti avervi diritto subito dopo l'attribuzione del voto per la prova orale.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33.

Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono partecipare ai concorsi per aiutante ufficiale giudiziario, tutti coloro i quali, prestando servizio al 31 dicembre 1961 ed essendo in possesso degli altri requisiti richiesti dal decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e non avendo superato il 45° anno di età, prestino servizio presso gli uffici degli ufficiali giudiziari. Vi possono anche partecipare, fino al suddetto limite di età di anni 45 e col possesso dei titoli prescritti, i messi di conciliazione che esercitino o abbiano esercitato le funzioni di ufficiale giudiziario o di aiutante ufficiale giudiziario.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Art. 34.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 130.000.000 annue si provvederà con l'aumento della somma fissa prevista dal precedente articolo 32.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 35.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 36.

Il Governo è autorizzato a coordinare in un testo unico le norme di cui al decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, con quelle di cui alla presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 34.

Identico.

Art. 35.

Identico.

Art. 36.

Identico.